



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale "Fratelli d'Italia"

Angelo BRUTTO

"Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 51 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – Norme per l'attuazione del D.lgs. 81/2008 in materia di sanzioni)"

F.to: Angelo BRUTTO



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Fratelli d’Italia”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge interviene sulla legge regionale 6 novembre 2012, n. 51, con l’obiettivo di adeguarne il contenuto alle recenti modifiche introdotte nell’ordinamento statale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l’intervento normativo si rende necessario a seguito delle innovazioni apportate all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha ridefinito il quadro regolatorio relativo alla gestione e all’utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni.

La proposta di legge mira, pertanto, a garantire il pieno coordinamento tra la disciplina regionale vigente e il nuovo assetto normativo statale, assicurando coerenza sistematica e uniformità applicativa. In tale prospettiva, vengono recepiti i principi introdotti dalla normativa nazionale con riferimento ai criteri di riparto delle risorse economiche, alla loro destinazione vincolata a favore delle attività svolte dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché alle modalità di impiego delle stesse per il rafforzamento delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo.

L’intervento legislativo regionale disciplina, inoltre, la possibilità di utilizzare tali risorse per il ricorso a personale aggiuntivo e per il potenziamento del supporto organizzativo e strumentale necessario allo svolgimento delle attività istituzionali in materia di sicurezza sul lavoro. Particolare attenzione viene riservata anche all’utilizzo delle prestazioni aggiuntive e delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, nel rispetto della normativa statale vigente e della contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Viene altresì prevista la possibilità di destinare eventuali economie di gestione a finalità coerenti con gli obiettivi di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

La proposta provvede quindi a una complessiva razionalizzazione della disciplina regionale, mediante la riformulazione delle disposizioni non più compatibili con il sopravvenuto quadro normativo nazionale e il conseguente aggiornamento delle modalità di utilizzo delle risorse. L’intervento si colloca nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze delineato dall’articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di ordinamento civile e trattamento economico del personale pubblico.

Sotto il profilo finanziario, la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le disposizioni introdotte operano nell’ambito delle risorse già disponibili e secondo le modalità di utilizzo previste dalla normativa statale.

In conclusione, l’intervento normativo è finalizzato ad assicurare il necessario aggiornamento e coordinamento della disciplina regionale con il quadro legislativo nazionale sopravvenuto, garantendo maggiore trasparenza nella gestione delle risorse e continuità alle attività di prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro, nell’interesse della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 51 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – Norme per l'attuazione del D.lgs. 81/2008 in materia di sanzioni)"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale che dispone la modifica al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 51/2012	//	//	0
2	Norma a carattere ordinamentale che sostituisce l'articolo 4 della l.r. 51/2012	//	//	0
3	Norma a carattere ordinamentale che sostituisce l'articolo 5 della l.r. 51/2012	//	//	0
4	Norma a carattere ordinamentale che dispone l'abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 51/2012	//	//	0
5	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Totale	//	//	//	0



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

TESTO

"Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 51 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – Norme per l'attuazione del D.lgs. 81/2008 in materia di sanzioni)"

Art. 1

(modifiche art. 1 della L.R. 51/2012)

1. Al comma 1 dell'art. 1 le parole da comma 6 alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti "commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 14, commi 2, 3, 5, 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. 51/2012)

1. L'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 51 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Riparto delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono ripartite annualmente tra le Aziende Sanitarie Provinciali secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente.
2. Il riparto è effettuato in proporzione:
 - a) al numero delle posizioni assicurative territoriali;
 - b) all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive;
 - c) alla gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
3. La Giunta regionale attua il riparto secondo la normativa statale vigente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. 51/2012)

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 51 è sostituito dal seguente:



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

"Art. 5 (Destinazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 13, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono destinate alle attività dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende Sanitarie Provinciali.
2. Le risorse sono utilizzate per:
 - a. attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi e dei danni associati all'esposizione professionale;
 - b. rafforzare l'attività svolta dai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile e di risorse strumentali;
 - c. attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione;
 - d. migliorare le tecnologie e le attrezzature informatiche e strumentali utilizzate dai Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende Sanitarie Provinciali;
3. Le prestazioni aggiuntive del personale sono disciplinate esclusivamente dalla normativa statale vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Le economie di gestione sono utilizzate nei limiti delle finalità previste dalla normativa statale vigente e secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6-quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4

(Abrogazione)

1. L'art. 6 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 51 è abrogato

Art. 5

(Invarianza Finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.